



IVA ORDINARIA DAL 1° OTTOBRE ALIQUOTA AL 22%

Dal 1° ottobre 2013, entra in vigore l'aumento dell'aliquota IVA ordinaria dal **21% al 22%**, restano invece ferme le aliquote **ridotte del 4% e del 10%**.

Nonostante i proclami che si sono susseguiti nelle ultime settimane, il Consiglio dei Ministri convocato per il 27 settembre 2013 che portava all'ordine del giorno il rinvio dell'aumento al 1° gennaio 2014, non ha assunto alcuna decisione in proposito, confermando nei fatti l'aumento al 22% già a decorrere da martedì 1° ottobre 2013 (ex articolo 11 del D.L. 28.6.2013 n. 76 convertito nella Legge 9.8.2013 n. 99).

La notizia ha avuto ampio risalto ed è facile supporre che tutti ne siano informati, tuttavia il poco tempo a disposizione necessita di ricordare alcune regole per una corretta applicazione della modifica, che deve tener conto del **momento di effettuazione** di cui all'art. 6 del DPR 633/72.

Prestazioni di servizi

Per le prestazioni di servizi, di regola il momento di effettuazione è ancorato al pagamento del corrispettivo, ovvero alla precedente emissione della fattura.

Non ha invece alcuna rilevanza l'avvenuta esecuzione, in tutto, o in parte della prestazione

Quindi:

- Le prestazioni per le quali **prima del 1 ottobre 2013** viene pagato il corrispettivo o viene emessa la fattura sono soggette alla vecchia aliquota del 21%
- Le prestazioni eseguite fino al 30 settembre, ma incassate (e fatturate) dal 1° ottobre sono soggette alla nuova aliquota del 22%.

Cessioni di beni

Per le cessioni di beni in linea di principio, salvo alcuni casi particolari, valgono i seguenti criteri:

- le cessioni di beni mobili si considerano effettuate all'atto della consegna o spedizione;
- le cessioni di beni immobili si considerano effettuate all'atto della stipulazione del contratto a effetti reali (non vale il contratto preliminare).

L'aliquota del 22% si applica alle consegne o spedizioni effettuate a partire dal 1° ottobre, mentre per **acconti incassati** o fatture anticipate emesse fino al 30 settembre, resta dovuta l'IVA al 21%.